

## UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SCIENZE GASTRONOMICHE

**Bando per l'assegnazione n. 4 diritti all'esonero dal pagamento della retta universitaria dell'importo di € 13,500 per studenti provenienti da Paesi NON appartenenti all'Unione Europea, immatricolati al Corso di Laurea triennale in Scienze Gastronomiche, per l'anno accademico 2010-2011 con requisiti di reddito pari a: ISEE < € 19.287,04 – ISPE < € 32.546,88**

In conformità a quanto disposto dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche in materia di agevolazioni agli studenti immatricolati all'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche per l'a.a. 2010-2011, in riferimento alla legislazione in materia di autonomia universitaria e di diritto agli studi, sono indetti i concorsi per il conferimento dei diritti all'esonero dal pagamento della retta universitaria.

### **ART. 1 – DESTINATARI DEL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEI DIRITTI ALL'ESONERO**

All'assegnazione dei diritti all'esonero possono concorrere gli studenti che abbiano perfezionato la fase di preiscrizione al Corso di Laurea triennale per l'a.a. 2010-2011 presso l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, provenienti da Paesi NON appartenenti all'Unione Europea in possesso dei requisiti economici e di merito, di cui ai successivi articoli 2, 3 e 4. L'assegnazione del diritto all'esonero è condizionata dall'effettiva immatricolazione dello studente.

### **ART. 2 – ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO**

Ai fini della compilazione delle graduatorie, viene attribuito un punteggio sia ai requisiti di merito che ai requisiti economici, come indicato nei successivi articoli 3 e 4. A parità di punteggio finale, beneficerà dell'esonero colui che avrà un Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) più basso.

### **ART. 3 – REQUISITI DI MERITO**

#### **ART. 3.1 – Requisiti di merito ai fini dell'assegnazione**

I candidati italiani perfezionano la fase di preiscrizione al corso di laurea inviando un Dossier e partecipando alla Prova di Ammissione; la valutazione complessiva del Dossier e della Prova di Ammissione costituisce il requisito di merito (Dossier 20% e Prova di Ammissione 80%).

I candidati esteri perfezionano la fase di preiscrizione al corso di laurea inviando un Dossier e sottoponendosi ad un Colloquio telefonico in lingua inglese a distanza; la valutazione complessiva del Dossier e del Colloquio costituisce il requisito di merito (Dossier 50% e Colloquio 50%).

Il punteggio attribuito ai requisiti di merito è il seguente:

#### 1. Candidati italiani

requisiti di merito (valutazione espressa in due-centesimi)

< 120	punti 0
da 121 a 140	punti 2
da 141 a 160	punti 4
da 161 a 180	punti 6
da 181 a 200	punti 8

#### 2. Candidati esteri

requisiti di merito (valutazione espressa in due-centesimi)	
< 120	punti 0
da 121 a 140	punti 1,5
da 141 a 160	punti 2,5
da 161 a 180	punti 3,5
da 181 a 200	punti 5

### **ART. 3.2 – Requisiti di merito ai fini della conferma del diritto all'esonero**

Al fine di confermare il diritto all'esonero negli anni successivi al primo, allo studente vengono richiesti annualmente requisiti di merito, valutati *ex-post*, come nel dettaglio riportato nella seguente tabella:

	<b>Data di verifica del requisito di merito</b>	<b>CFU richiesti allo studente per la conferma dell'esenzione</b>
I verifica	10 ottobre 2011	30 CFU
II verifica	28 febbraio 2012	40 CFU
III verifica	10 ottobre 2012	80 CFU

La media di votazione conseguita dallo studente, ponderata sui CFU corrispondenti a ciascun esame sostenuto, non deve essere inferiore a 26/30; l'eventuale lode riconosciuta allo studente in sede di esame, avendo valore di mero riconoscimento personale, è irrilevante ai fini della determinazione della media ponderata di cui sopra.

Ai fini del conteggio dei crediti richiesti allo studente, vanno considerati sia quelli conseguiti in occasione del superamento degli esami della sessione straordinaria avente inizio nel mese di febbraio, sia i crediti ottenuti con la partecipazione ai viaggi didattici, la redazione dei relativi elaborati, le attività didattiche a scelta e con le attività integrative.

Qualora uno studente avesse compiuto atti di carriera presso altre Università, i crediti acquisiti (ed eventualmente riconosciuti dalla Commissione Didattica dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche) non sono conteggiati ai fini del mantenimento dell'esonero, pertanto, i crediti necessari per il conseguimento dei requisiti di merito di cui al presente articolo devono essere conseguiti unicamente con il compimento di atti di carriera presso l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche.

Per il mantenimento del diritto all'esenzione, allo studente è richiesto il possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

- frequentare, per ognuno dei 3 anni di corso, almeno 23 attività didattiche integrative, con verifica del possesso del requisito alla data del 31 luglio di ogni anno;
- frequentare, per ognuno dei 3 anni di corso, almeno 2 corsi a scelta per ogni anno accademico, con verifica del possesso del requisito alla data del 31 luglio di ogni anno;
- superare positivamente, alla data del 10 ottobre di ogni anno di corso successivo al primo, la verifica dell'apprendimento della lingua inglese, per gli studenti italiani, e della lingua italiana, per gli studenti stranieri, sulla base del giudizio di una commissione appositamente istituita;
- valutazione positiva del dossier personale dello studente ad opera di una commissione appositamente istituita.

**Il mancato conseguimento dei requisiti entro le date indicate comporta la revoca del diritto all'esonero.**

### **ART. 4 – REQUISITI DI CONDIZIONI ECONOMICHE**

Le condizioni economiche del candidato sono individuate sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) di cui al D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni. Per l'assegnazione dei diritti all'esonero, l'ISEE del nucleo familiare sommato con l'Indicatore della Situazione Economica all'estero non può superare il limite di € 19.287,04. Sono comunque esclusi dai benefici gli studenti per i quali l'Indicatore della Situazione Patrimoniale

Equivalente (ISPE) superi il limite di € 32.546,88.

L'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche avvalendosi della consulenza di un CAF convenzionato, provvederà a tradurre in valori ISEE e ISPE i dati relativi al reddito dei candidati esteri non residenti in Italia pervenuti attraverso la documentazione richiesta (Art.7).

Riepilogo dei requisiti di reddito e patrimonio che devono essere soddisfatti:

REDDITO ISEE:	€ 19.287,04
PATRIMONIO ISPE:	€ 32.546,88

Per la concessione del diritto all'esonero il nucleo familiare dello studente è definito secondo le modalità previste dal D.P.C.M. n. 221/99 e successive modificazioni ed integrazioni e risulta composto dallo studente richiedente i benefici e da tutti coloro che risultano inclusi nello stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda, anche se non legati da vincoli di parentela.

Tipologie di studente:

a) Studente indipendente.

Uno studente è considerato indipendente se soddisfa entrambi i seguenti requisiti:

- Residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine da almeno 2 anni rispetto alla data di presentazione della domanda per l'esonero, in alloggio non di proprietà di un membro della famiglia;
- redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente, dichiarati dal almeno 2 anni, non inferiori a € 7.502, con riferimento ad un nucleo familiare di una singola persona.

In caso uno e entrambi i requisiti sopra descritti non vengano soddisfatti, il nucleo familiare del richiedente i benefici è integrato con quello di chi effettivamente contribuisce al suo mantenimento.

b) Studente con genitori in condizione di separazione legale o divorzio.

Il nucleo familiare dello studente richiedente l'esonero è integrato con quello del genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente. Nel caso in cui i genitori facciano parte di due diversi nuclei, in assenza però di separazione legale o divorzio, il nucleo familiare del richiedente è integrato con quelli di entrambi i genitori.

c) Studente con fratelli e sorelle che percepiscono reddito o posseggano un patrimonio.

Il reddito e il patrimonio dei fratelli e delle sorelle dello studente facenti parte del nucleo familiare concorrono alla formazione di tutti gli indicatori della condizione economica di cui al presente punto nella misura del 50%.

d) Studente con nucleo familiare con reddito o patrimonio prodotti all'estero.

L'ISEE all'estero è calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20% dei patrimoni posseduti all'estero, che non siano già stati inclusi nel calcolo dell'ISEE, valutati con le stesse modalità e sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento, definito con decreto del Ministero delle Finanze ai sensi del Decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, articolo 4, comma 6, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) è calcolato secondo la modalità di cui al citato D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, tenendo anche conto dei patrimoni posseduti all'estero che sono considerati con le stesse modalità del citato decreto legislativo e con le seguenti integrazioni:

- i patrimoni immobiliari localizzati all'estero detenuti al dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda sono valutati solo nel caso di fabbricati, considerati sulla base del valore convenzionale di € 500 al metro quadrato;
- i patrimoni mobiliari sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento, definito con decreto del Ministero delle Finanze ai sensi del Decreto Legge 28 giugno 1990, n. 167, art. 4, comma 6, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990 n. 227 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente si calcola dividendo l'indicatore della

situazione patrimoniale con la scala di equivalenza indicata nell'attestazione.

Ai fini della compilazione delle graduatorie, al reddito dello studente è assegnato un punteggio, sulla base dei seguenti scaglioni:

- 10 punti per reddito ISEE < € 12.986 - ISPE < € 26.199
- 7 punti per reddito ISEE > € 12.987 < € 15.086 - ISPE > € 26.200 < € 28.299
- 5 punti per reddito ISEE > € 15.087 < € 17.186 - ISPE > € 28.300 < € 30.399
- 3 punti per reddito ISEE > € 17.187 ≤ € 19.287,04 - ISPE > € 30.400 ≤ € 32.546,88

#### **ART. 5 – REVOCA DEL DIRITTO ALL'ESONERO**

Il mancato conseguimento dei requisiti di merito richiesti alle scadenze indicate nell'articolo 3.2 comporta la revoca del diritto all'esonero. Lo studente al quale sia stata revocata l'esenzione è tenuto al pagamento della retta per la quale era stato esonerato.

Lo studente iscritto ad anni successivi al primo è tenuto a presentare ogni anno un'autocertificazione che attesti la sua situazione economica e patrimoniale. Nel caso questa risultasse mutata rispetto a quanto dichiarato in occasione della prima richiesta di assegnazione dell'esenzione, sulla base dei diversi parametri ISEE e ISPE dichiarati dallo studente, l'Università si riserva il diritto di modificare l'entità dell'esenzione o di revocarla in ragione delle mutate condizioni economiche o patrimoniali dello studente e del suo nucleo familiare.

Infrazioni riscontrate dalla Commissione di disciplina e sanzionate dal Rettore ex art. 10 del Regolamento Studenti e Iscrizioni comportano la revoca del diritto all'esonero.

Non si prevede proroga del diritto all'esonero oltre il terzo anno di iscrizione al Corso di Laurea.

#### **ART. 6 – IMPORTO DELL'ESONERO**

L'importo dell'esonero dal pagamento della retta universitaria è pari a € 13.500.

#### **ART. 7 – MODALITA' PER LA RICHIESTA DEL DIRITTO ALL'ESONERO**

La domanda di richiesta del diritto all'esonero redatta dal richiedente sull'apposito “Modulo di autocertificazione per la richiesta del diritto all'esonero” per candidati italiani o “Self-declaration fee exemption right request form” per candidati esteri, deve attestare, avvalendosi dell'autocertificazione di cui al DPR 28 dicembre 2000 n. 445, la composizione del nucleo familiare e le condizioni economiche.

Alla domanda deve essere allegato:

- Studenti italiani:
  - 1) attestazione ISEE/ISPE in corso di validità. Per la richiesta dell'attestazione ISEE/ISPE deve essere presentata la “Dichiarazione Sostitutiva Unica” redatta dai CAF (Centro di Assistenza Fiscale) convenzionati con l'INPS. La modulistica e l'assistenza del CAF alla compilazione della Dichiarazione sono gratuite. L'attestazione rilasciata deve essere allegata alla domanda consegnata alla Segreteria Studenti dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche;
  - 2) copia del documento di identità.
- Studenti esteri:
  - 1) certificati o dichiarazioni in carta semplice contenenti indicazioni riguardanti la composizione del nucleo familiare, il reddito e il patrimonio mobiliare e immobiliare di ciascun componente il nucleo familiare. Tali certificati dovranno essere rilasciati dalle competenti autorità dello Stato estero di appartenenza, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'Autorità Consolare Italiana che ne attesti la conformità all'originale (art. 3 DPR 445/2000). L'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche avvalendosi della consulenza di un CAF convenzionato, provvederà a tradurre in valori ISEE e ISPE i dati relativi al reddito pervenuti attraverso la suddetta documentazione. Gli studenti non italiani, il cui nucleo familiare risiede in Italia,

devono autocertificare (DPR 455/2000) i dati relativi alla situazione economica/patrimoniale della famiglia, con le stesse modalità previste per gli studenti italiani;

2) copia del documento di identità.

- Studenti apolidi o rifugiati politici:

1) attestato ufficiale relativo alla loro condizione rilasciato dal Ministero dell'Interno Italiano o dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite – Ufficio per l'Italia.

Qualsiasi evento si verifichi successivamente alla data di presentazione della domanda (concessione di altra borsa di studio o di altro aiuto economico, trasferimento ad altro Ateneo, impossibilità di proseguire gli studi, ritiro dell'iscrizione, ecc.) deve essere comunicato in tempo utile e documentato alla Segreteria Studenti dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche.

#### **ART. 8 – SCADENZE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Le domande possono essere presentate personalmente dal candidato alla Segreteria Studenti dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche oppure a mezzo posta raccomandata A/R o a mezzo corriere postale internazionale entro le **ore 12 del giorno 23 agosto 2010**, pena l'esclusione dal concorso, al seguente indirizzo: Segreteria Studenti dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, Via Amedeo di Savoia, 8 – Località Pollenzo, 12042 Bra (Cn). Faranno fede la ricevuta di ritorno della posta o la ricevuta di consegna del corriere postale. La presentazione di documenti fuori termine è inammissibile, anche se la tardiva presentazione dipenda da cause di forza maggiore o da fatto di terzi, quali ritardo o negligenza del servizio postale o ritardo nel rilascio da parte degli Uffici competenti.

#### **ART. 9 – GRADUATORIE**

I diritti all'esonero sono attribuiti in base all'ordine della graduatoria degli idonei, ordinata in modo crescente sulla base della somma dei punteggi attribuiti ai requisiti di merito e ai requisiti economici (artt. 2, 3 e 4).

La graduatoria provvisoria degli studenti assegnatari del diritto all'esonero sarà pubblicata sul sito internet dell'Università ([www.unisg.it](http://www.unisg.it)) in data **10 settembre 2010**.

Il termine ultimo di scorrimento della graduatoria degli idonei all'assegnazione del diritto all'esonero è stabilito improrogabilmente entro il **17 settembre 2010**, data entro la quale sarà pubblicata sul sito dell'Università la graduatoria definitiva degli assegnatari del diritto all'esonero.

In seguito alla pubblicazione della graduatoria definitiva dei vincitori, gli studenti che si trovino in una delle condizioni di cui all'art. 14 del Regolamento per il Conferimento di Diritti all'esonero dal Pagamento della Retta Universitaria e Prestiti d'onore (disponibile sul sito [www.unisg.it](http://www.unisg.it)) perderanno il diritto all'assegnazione dell'esonero.

Solo uno studente per nazionalità può beneficiare dell'assegnazione del diritto all'esonero. In caso ci siano più candidati della stessa nazionalità, il diritto all'esonero verrà attribuito al candidato con il valore ISEE inferiore.

#### **ART. 10 – MATURAZIONE DEL DIRITTO ALL'ESONERO**

Allo studente assegnatario non viene erogata alcuna somma di denaro. Lo studente è esonerato dal pagamento della retta universitaria per l'importo del diritto all'esonero di cui è risultato assegnatario.

L'esonero dal pagamento della retta universitaria matura alla data di scadenza delle due rette semestrali, fissata nelle “Disposizioni per il Pagamento della Retta Universitaria”, previa verifica del conseguimento dei requisiti di reddito e di merito, come indicato dal presente bando.

#### **ART. 11 – RIASSEGNAZIONE DI UN DIRITTO ALL'ESONERO**

Il diritto all'esonero dal pagamento della retta universitaria potrà essere riassegnato, sulla base delle disposizioni adottate dal Consiglio di Amministrazione, nel caso in cui:

- non sia stato assegnato in sede di compilazione delle graduatorie;
- sia stato revocato per il mancato conseguimento dei requisiti di reddito o di merito o per il

- mancato pagamento della parte di retta eccedente l'importo dell'esonero;
- sia stato revocato allo studente assegnatario a seguito di sua rinuncia agli studi;
- sia stato revocato allo studente assegnatario a seguito di infrazioni riscontrate dalla Commissione di disciplina e sanzionate dal Rettore ex art. 10 del Regolamento Studenti e Iscrizioni.

## **ART. 12 – CONDIZIONI DI ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA**

Sono esclusi dalla graduatoria i candidati che:

- non risultino ammessi all'anno accademico per il quale intendano fare richiesta di assegnazione dell'esenzione;
- abbiano presentato la domanda oltre la scadenza indicata (art. 8);
- non abbiano inviato la documentazione richiesta (art. 7);
- siano già in possesso di un titolo di studio di livello pari o superiore al corso di laurea di primo livello. A tali studenti viene riconosciuto il diritto di concorrere unicamente ai bandi per gli esoneri da 5.000 e 10.000 euro.

## **ART. 13 – CONTROLLO DELLA VERIDICITA' DELLE AUTOCERTIFICAZIONI**

I – Accertamento delle condizioni economiche.

Al fine di assicurare il rispetto dei termini previsti dal bando, i controlli e le verifiche sulla veridicità delle autocertificazioni degli studenti possono essere eseguiti anche successivamente all'erogazione dei benefici. L'Ateneo controlla la veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti relativamente alla condizione economica usando il metodo della verifica con controlli a campione degli idonei. L'Ateneo procede al controllo della veridicità della situazione familiare dichiarata confrontando i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai beneficiari con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze. Nell'espletamento di tali controlli l'Ateneo può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

II – Sanzioni.

Nel caso in cui risulti che siano state presentate dichiarazioni non veritiere da parte del dichiarante al fine di fruire dei benefici, lo studente decadrà dai benefici conseguiti (art. 75 del DPR 445/2000), fatti salvi ulteriori azioni e provvedimenti previsti dalla normativa vigente. Lo studente perderà il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso di studi, fatta salva in ogni caso l'applicazione da parte dell'Autorità Giudiziaria delle norme penali per i fatti costituenti reato. Ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, sarà punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di un atto contenente dati non rispondenti a verità equivarrà ad uso di atto falso. In particolare le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi verranno segnalati da parte dell'Ateneo all'Autorità Giudiziaria per l'eventuale sussistenza dei suddetti reati.

III – Trattamento dei dati.

All'atto della presentazione del modulo di autocertificazione, con la sottoscrizione dello stesso lo studente è reso edotto delle informazioni previste dall'articolo 13 del D. Lgs. n 196/2003 e della diffusione in qualunque forma anche mediante consultazione e trattamento dei dati in esso indicati. Allo studente sono assicurati i diritti di cui al D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003, ivi compresa la possibilità di ottenere la cessazione del trattamento con conseguente interruzione del procedimento.

Bra, 14 luglio 2010  
Il Direttore Amministrativo  
Carlo Catani